



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

**FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA**  
**CORTE DI APPELLO FEDERALE**

proc. n. PF 25/2025 R.G. Proc. Fed.

proc. n. 14/2025 R.G. Trib Fed.

proc n. 13/2025 R.G. Corte Appello Federale

Decisione n. 8 del 10 dicembre 2025

Depositata in data 10 dicembre 2025

**LA CORTE DI APPELLO FEDERALE**

**così composta**

**Avv. Marco Baliva**      **Presidente**

**Dott. Renato Grillo**      **Componente relatore**

**Avv. Alessandro Oliverio**    **Componente**

all’udienza dell’1 dicembre 2025, ha così trattenuto in decisione il reclamo proposto dal Sig. Massimo Magnani avverso la decisione n. 17/2025 pronunciata dal Tribunale Federale Nazionale della FIDAL in data 9 ottobre 2025, pubblicata il successivo 10 dicembre nell’ambito del procedimento RG CF13/2025 - TF14-2024

**Fatto e svolgimento del giudizio**

Con atto del 28 ottobre 2025 notificato a mezzo p.e.c. in pari data, il sig. Massimo Magnani, tesserato FIDAL, ha interposto reclamo ai sensi dell’art. 50 del Regolamento di Giustizia della FIDAL avverso la decisione n. 17/2025 (Procedimento iscritto al R.G.T.F. n. 14/2025) pronunciata dal Tribunale Federale Nazionale della FIDAL in data 9 ottobre 2025, pubblicata il successivo 10 ottobre 2025 con la quale al reclamante Sig. Massimo Magnani è stata comminata la squalifica complessiva di giorni 45 ai sensi dell’art. 5 comma 5 del Regolamento di Giustizia FIDAL

Detta decisione trae origine dal procedimento instaurato dalla Procura Federale FIDAL a seguito di segnalazione del 14 aprile 2025 pervenuta al Procuratore Federale per il tramite del segretario generale Dott. Londi, avente per oggetto la pubblicazione di un post sul social network Facebook a firma del sig. Massimo Magnani dal titolo “IO SO’ IO E VOI SIETE UN CA....” ritenuto lesivo dell’immagine federale. Nella segnalazione si faceva anche riferimento alla richiesta di cancellazione del tesseramento avanzata dallo stesso Sig. Magnani, avente la qualifica di Allenatore Benemerito.



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

Alla segnalazione, infatti, era allegata una email del 4 febbraio 2025 proveniente dal Comitato Regionale Lombardia FIDAL – Ufficio Affiliazioni Tesseramenti e Trasferimenti – con la quale «*si chiede la cancellazione e l'accreditto della quota di tesseramento per il seguente Tecnico – errore tesseramento: FE0061 Magnani Massimo Allenatore Benemerito Soc. CO024*».

Sulla base di questi elementi la Procura federale avviava le indagini in data 14 aprile 2025, procedendo alla convocazione del Magnani per la sua audizione programmata per il 13 maggio 2025.

In tale sede il sig. Massimo Magnani, assistito dal proprio difensore, rendeva le proprie dichiarazioni negando ogni addebito. In particolare lo stesso, nel riferire sui contenuti asseritamente offensivi del suo scritto, ammetteva di essere autore del post; ancora, escludeva che il proprio scritto avesse intenti offensivi, essendosi egli limitato ad esprimere alcune critiche sul sistema che negli ultimi tempi aveva caratterizzato l'azione della Presidenza della Federazione, incline sovente a rivolgersi alla Procura Federale come suo “braccio armato” per tacitare qualsiasi forma di dissenso interno o esterno che fosse.

Aggiungeva che in un arco di tempo oltremodo ristretto era stato fatto oggetto di numerose indagini conclusesi con ben tre archiviazioni e che tale frequenza di intervento della Procura federale nei suoi confronti doveva considerarsi inusuale e a suo avviso segno tangibile più che di una posizione di “forza”, di una vera e propria “debolezza” da parte del Presidente, derivante dal timore di non avere più una posizione così salda all’interno della Federazione. Proseguiva ribadendo il convincimento che la Procura Federale non aveva quella indipendenza ed imparzialità che dovrebbero caratterizzare gli organi di giustizia sportiva, sottolineando i rapporti di estrema vicinanza intercorrenti tra il precedente Procuratore Federale Avv. Cecilia Morandini ed il Segretario Generale FIDAL Dott. Guido Landi, comprovati dal recentissimo incarico conferito alla prima di Presidente del Safeguarding FIDAL e dalle funzioni di consulente legale svolte dalla stessa Avv. Morandini in favore di una associazione della quale il Dott. Londi è Presidente. Quanto, poi, alla sua posizione nella Federazione, escludeva di essere tesserato per qualsivoglia società, ed anzi precisava che alcune società (Laguna Running e Swatt Club, quest’ultima a lui del tutto sconosciuta) lo avevano tesserato suo malgrado e senza che egli avesse mai espresso il consenso. Precisava invece di essere Allenatore Benemerito (RDO – Ruolo d’Onore) qualifica che, consistendo in una benemerenza o carica onorifica non consentiva – né consente – di svolgere attività federale ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Tecnici, che peraltro non esercitava più da tempo.

All’esito di tale audizione il Sostituto Procuratore Federale delegato inviava in data 2 luglio 2025 al Magnani l’avviso di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento, ai sensi dell’art. 56.4 Regolamento di Giustizia FIDAL, assegnando il termine di rito per il deposito di eventuali memorie difensive.

Dopo l’accesso agli atti ad opera del difensore dell’inculpato, sfociato nella acquisizione della copia degli atti dell’indagine ostensibili, la difesa provvedeva in data 16 luglio 2025 a depositare una articolata memoria difensiva a discolpa nella quale, in estrema sintesi, rilevava, in via preliminare, l’improcedibilità dell’azione disciplinare nei riguardi del Magnani, per non essere lo stesso tesserato FIDAL rivestendo egli solo la carica onorifica di Allenatore Benemerito, preclusiva in via assoluta per lo



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

svolgimento di qualsivoglia attività federale. Sempre in via preliminare, il difensore eccepiva l'intervenuta decadenza dell'azione disciplinare “*per avvenuta decorrenza del termine perentorio previsto dall'art. 59.3 RG FIDAL, in recepimento dell'art. 47.3 CGS CONI per la conclusione delle indagini*”. Nel merito sosteneva – anche alla luce della documentazione allegata alla memoria, oltre che sulla base delle stesse giustificazioni offerte dal Magnani in sede di audizione – l'insussistenza “*delle condotte addebitate dalla Procura Federale della FIDAL al Sig. Massimo Magnani*”, chiedendo per l'effetto l'archiviazione della avviata indagine.

In data 28 luglio 2025 la Procura Federale notificava al Sig. Massimo Magnani atto di deferimento, formulato nei seguenti termini: «*per aver denigrato e leso l'immagine della FIDAL e dei suoi organi apicali mediante la pubblicazione, in data 10.04.2025, sul proprio profilo Facebook di un post dal titolo “Io so io e voi siete un ca...”, contenente frasi offensive e diffamatorie del seguente tenore: “Può sembrare assurdo, ma la Procura Federale Fidal ha operato più volte negli anni dell'attuale Presidenza di quanto non sia avvenuto da Primo Nebiolo al 2021! (...) Probabilmente il Presidente pensa che l'utilizzo della Procura Federale, per dirimere questioni anche banali, sia un atto di forza, in realtà è un atto di evidente debolezza, perché ha il solo scopo di intimorire qualcuno, rinviandolo al giudizio di una Procura federale che fa sempre più fatica a dimostrare la sua reale indipendenza. È, infatti, noto che il precedente Procuratore Federale, Dott.ssa Cecilia Morandini, in carica fino al 31/12/2024, è oggi Presidente del Safeguarding Office della FIDAL e ha lasciato in eredità questa causa al nuovo Procuratore Federale, che probabilmente ne avrebbe fatto volentieri a meno, perché per scrivere le 52 pagine dell'atto di sanzione, si è dovuto arrampicare sugli specchi per rifarsi a principi del diritto, fra l'altro, facilmente smontabili. (...) in Italia, per la Federazione di Atletica, il diritto di critica e la gestione del dissenso, per il quale Presidente (e Segretario), dovrebbero essere attrezzati, sembra non essere ammesso e di fronte ad un pensiero che si oppone ai loro, inviano chiunque non la pensi diversamente alla Procura Federale... (...) Ciò che si vuole mandare è solo un segnale “stai in guardia, perché io faccio quello che voglio e ti mando in Procura”. (...)», violando in tal modo i principi di lealtà, probità correttezza, e non violenza, integrando uno scorretto comportamento morale e civile; Violazione artt. 1 e 6.1 dello Statuto Federale FIDAL; artt. 1.1, 1.13 e 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL; art. 22.3 lett. e) e f) del Regolamento Organico FIDAL artt. 1, 2, 5 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI. Con l'aggravante di cui all'art. 9.3 lett. g) del Regolamento di Giustizia FIDAL. Si contesta la recidiva ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Giustizia FIDAL, con riferimento al procedimento RGPF 56/2024 - RGTF 01/2025».*

Fissata l'udienza di discussione in data 29 settembre 2025, in pari data le parti discutevano la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.

All'esito della discussione il Tribunale emetteva la decisione in forza della quale dichiarava il tesserato responsabile della violazione ascrittagli e, ritenuta la circostanza aggravante di cui all'art. 9 comma 3 lett. g) R.G. nonché la recidiva contestata ex art. 12 R.G., gli irrogava la sanzione di giorni 45 di squalifica ex art.5 comma 5 R.G.

In estrema sintesi, queste le argomentazioni sviluppate dal Tribunale.

Quanto alla sollevata eccezione di improcedibilità dell'azione disciplinare ricollegata, da un lato, allo status di Allenatore Benemerito (RDO) del Magnani e, dall'altro, all'assenza di tesseramento, il Tribunale

ha disatteso il rilievo per l'assorbente e decisiva ragione che l'art. 8 comma 2 del Regolamento Tecnici FIDAL, sul punto, stabilisce chiaramente che «*Tale riconoscimento [Allenatore Benemerito], attribuito con attestato, ha valenza meramente onorifica e non ha effetti sul tesseramento del tecnico che conserverà la qualifica operativa posseduta. Il tesseramento annuale dell'allenatore benemerito è gratuito e deve essere effettuato anno per anno direttamente a cura del Comitato Regionale di competenza.*

Il Tribunale, replicando al rilievo difensivo secondo il quale lo *status* di Allenatore Benemerito consisterebbe in una mera onorificenza non corredata da diritti analoghi a quelli degli altri tesserati, né dei soggetti che, ancorché non tesserati, svolgono attività federali caratterizzate da funzioni operative o decisionali oltre a precludere l'esercizio di qualsiasi attività federale, ha richiamato il menzionato art. 8 comma 2 del Regolamento Tecnici FIDAL ed ha ulteriormente sottolineato, con dovizia di argomentazioni, che la benemerenza è attribuita «*con attestato*» in aggiunta alla qualifica tecnica, la quale viene mantenuta anche se nessuna attività federale o tecnica può essere svolta proprio in forza del tesseramento come Allenatore Benemerito.

In aggiunta a tali considerazioni il Tribunale ha anche osservato che il tesseramento per una Federazione Sportiva Nazionale, ancorché avvenuto mediante altro meccanismo regolamentare e non attraverso una società affiliata, pone comunque la persona all'interno dell'ordinamento sportivo, assoggettandola a tutte le relative regole generali e del settore di appartenenza, come anche stabilito dall'art. 15 D. Lgs. 36/2021, dall'art. 6.1.b Statuto FIDAL, dall'art. 1 comma 2 lett. ab) del Regolamento Organico FIDAL e dall'art 2 R.G. FIDAL. Ed in ultimo il Tribunale ha sottolineato che un ipotetico accoglimento della tesi difensiva determinerebbe quale conseguenza “paradossale” quella di “*creare una categoria di persone sottratte ai principi dell'ordinamento sportivo pur facendone parte*”: il che non è assolutamente consentito. In conclusione, secondo il ragionamento seguito dal primo giudice, è incontestabile che il tesseramento del Magnani fosse attivo, ancorché gratuito ed eseguito dal Comitato regionale di appartenenza anno per anno ed ancora, che non avendo il Magnani mai espresso un diniego al rinnovo, ciò basta a mantenere intatta la permanenza dell'inculpato all'interno dell'Ordinamento sportivo, a nulla rilevando la circostanza – illustrata dalla difesa nella memoria difensiva depositata il 19 settembre 2025 – che il Magnani avesse chiesto la cancellazione del proprio tesseramento come Tecnico con la A.S.D. Swatt Club effettuato contro il la sua volontà, in quanto la qualifica permane attiva anche per quegli Allenatori, Specialisti o non, che non si tesserino per alcuna società, così come espressamente previsto dall'art. 25 comma 1 del Regolamento Organico FIDAL.

Quanto alla seconda eccezione, ricollegata ad una presunta decadenza dell'azione disciplinare basata sul decorso del termine massimo di sessanta giorni per la conclusione delle indagini previsto dall'art. 59 comma 3 del regolamento di Giustizia FIDAL, il Tribunale ha disatteso il rilievo per l'assorbente ragione che al suddetto termine [asseritamente scaduto il 13 giugno 2025] andava aggiunto l'ulteriore termine di 20 giorni previsto l'art. 56.4 R.G. per la notifica dell'avviso di fine indagini, la cui scadenza era fissata per il 3 luglio 2025, con la conseguenza che, essendo stato l'avviso di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento notificato il 2 luglio 2025, e dunque all'interno del termine massimo consentito di ottanta giorni, nessuna decadenza si sarebbe verificata.

In ultimo, con riferimento al merito della vicenda in esame, il Tribunale, dopo aver riportato nella sua interezza, diversamente dall'estratto contenuto nel capo di incolpazione, il testo dello scritto a firma del Magnani, ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'inculpando enucleando quattro distinti passaggi ritenuti offensivi non solo nei confronti della FIDAL e del suo attuale Presidente oltre che del Segretario Generale, rei di *“utilizzare la Procura Federale per reprimere il dissenso e colpire avversari politici, evidentemente per mezzo di procedimenti disciplinari meramente strumentali”* (così pag. 11 della decisione impugnata), ma anche nei riguardi della Procura Federale accusata di subire le pressioni provenienti dai vertici della Federazione e di riflesso di prestarsi ad una utilizzazione strumentale. (pag. 11 citata).

Quanti, in particolare, i passi scrutinati dal Tribunale:

- «IO SO’ IO E VOI NON SIETE UN CA...», con cui inizia il *post*, in evidenza in maiuscolo quale titolo dello scritto;
- «Può sembrare assurdo, ma la Procura Federale Fidal ha operato più volte negli anni dell’attuale Presidenza di quanto non sia avvenuto da Primo Nebiolo al 2021! (...) Probabilmente il Presidente pensa che l’utilizzo della Procura Federale, per dirimere questioni anche banali, sia un atto di forza, in realtà è un atto di evidente debolezza, perché ha il solo scopo di intimorire qualcuno, rinviandolo al giudizio di una Procura Federale»;
- «Ciò che si vuole mandare è solo un segnale “stai in guardia, perché io faccio quello che voglio e ti mando in Procura” (...).»;
- «Insomma in Italia, per la Federazione di Atletica, il diritto di critica e la gestione del dissenso, per il quale Presidente (e Segretario), dovrebbe essere attrezzati, sembra non essere ammesso e di fronte ad un pensiero che si oppone al loro, inviano chiunque non la pensi diversamente alla Procura Federale....».

Il Tribunale, pur riconoscendo che si trattasse di opinioni legittime a livello personale, ne ha stigmatizzato i contenuti e le modalità espressive, ritenendo questi giudizi non rispettosi dei limiti propri del diritto di critica anche per le modalità con le quali sono stati esteriorizzati, facendo richiamo ai principi elaborati dalla giurisprudenza penale di legittimità (ma anche dalla giurisprudenza sportiva di settore) in tema di esercizio del diritto di critica quale libera manifestazione del proprio pensiero. I limiti alla manifestazione della critica sono stati ritenuti dal Tribunale superati in quanto lesivi della integrità morale dei soggetti passivi senza che potessero configurarsi esimenti di sorta che esigono una forma espositiva corretta e strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e il requisito della “continenza”, intesa sia in termini di correttezza formale dell’esposizione sia soprattutto in termini di non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse.

Da qui l’affermata responsabilità del Magnani per l’addebito contestatogli.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo, a mezzo del proprio difensore, il sig. Massimo Magnani, affidando l’impugnazione ai seguenti motivi che si indicano in modo succinto.

- **Violazione e falsa applicazione degli artt. 1.1 e 2.1 de. Regolamento di Giustizia della FIDAL; 3 dello Statuto federale; 25 del Regolamento organico e 8 del Regolamento dei tecnici della FIDAL – Erroneità della decisione reclamata per la mancata declaratoria di improcedibilità dell’azione disciplinare derivante dall’assenza di tesseramento del sig. Massimo Magnani per la FIDAL;**
- **Violazione e falsa applicazione dell’art. 59.3 del Regolamento di Giustizia della FIDAL in recepimento dell’art. 47.3 del CGS CONI e dell’art. 56.4 del Regolamento di Giustizia della FIDAL in recepimento dell’art. 44.4. CGS CONI – per omessa declaratoria della decadenza della Procura federale dall’esercizio dell’azione disciplinare;**
- **Erroneità della decisione di primo grado per avere ritenuto sussistenti le condotte contestate nei riguardi dell’inculpato, dovendosi invece le espressioni adoperate dal Magnani nel proprio scritto ritenere non offensive, espressioni di una libera manifestazione del pensiero e rispettose dei limiti propri cui deve essere ispirato il diritto di critica.**

Nell’articolare la propria linea difensiva, il Magnani riproponeva le eccezioni preliminari e le obiezioni in punto di configurabilità del fatto già esposte in sede di audizione e nella memoria difensiva a suo tempo depositata in data 16 luglio 2025, ribadendo ancora una volta i due aspetti incentrati, rispettivamente, sulla improcedibilità dell’azione e sulla intervenuta decadenza

Ha quindi concluso chiedendo il proscioglimento da ogni addebito.

Si è costituita nei termini la Procura federale presentando memoria difensiva con la quale ha replicato in riferimento a ciascuno dei tre motivi dedotti, ritenuti del tutto infondati, ed insistendo quindi per il rigetto del proposto reclamo.

All’odierna udienza, svoltasi alla presenza delle parti in persona del reclamante e del proprio difensore Avv. Simone Illuminati in sostituzione dell’Avv. Prof. Guido Valori, collegati in videoconferenza, nonché in modalità videoconferenza del rappresentante della Procura Federale nella persona dell’Avv. Cristina Fanetti e dei tre componenti del Collegio, avuta la parola, la difesa dell’inculpato si è riportata al contenuto del reclamo insistendo nei motivi enunciati compendiati nella memoria difensiva e instando per l’accoglimento del reclamo; il Sostituto Procuratore Federale ha insistito per il rigetto del reclamo, riportandosi ai contenuti della memoria difensiva ritualmente depositata.

Il sig. Massimo Magnani ha chiesto ed ottenuto di poter rendere dichiarazioni spontanee con le quali ha ribadito l’assenza di responsabilità sia in riferimento alla mancanza della qualifica di tesserato FIDAL, sia in riferimento ai contenuti – reputati non offensivi – del proprio post insistendo per il proscioglimento dall’addebito.

Esaurita la discussione, il Collegio si ritirava in Camera di consiglio per la deliberazione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso ad avviso del Collegio è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.

Le due eccezioni preliminari che vanno per prime esaminate per ragioni di priorità processuale sono infondate per le ragioni qui di seguito esposte.

La prima – afferente alla affermata estraneità del Magnani alla FIDAL e più in generale, all’Ordinamento sportivo in quanto non tesserato ma avente lo *status* di Allenatore Benemerito, carica del tutto onorifica che osta in modo assoluto allo svolgimento di qualsivoglia attività federale – è priva di pregio per le ragioni espresse dal Tribunale che si condividono integralmente in quanto esaustive ed improntate a logica stringente oltre aderenti alla normativa FIDAL.

Vero è che allegata alla segnalazione del 14 aprile 2025 a firma del Segretario generale FIDAL indirizzata alla Procura federale figura, oltre il post di provenienza del sig. Massimo Magnani, anche una richiesta di cancellazione del tesseramento avanzata dal Comitato Regionale Lombardia datata 4 febbraio 2025 della quale peraltro si sconosce l’esito.

Ma non ciò esime affatto il Magnani dal mantenere lo *status* di tesserato della FIDAL seppure quale Allenatore Benemerito che ne suggella l’appartenenza o comunque l’inserimento all’interno della Federazione anche se nessuna attività federale poteva essere svolta proprio per la particolare qualifica dell’inculpato.

Il tesseramento costituisce una vera e propria adesione negoziale ai modelli organizzativi di tipo associativo propri dell’ordinamento sportivo e comporta per il soggetto tesserato il rispetto dello Statuto e dei regolamenti interni: si è quindi in presenza di un vero e proprio rapporto giuridico tra un atleta (o comunque – per quanto qui di interesse – un soggetto gravitante all’interno dell’ordinamento sportivo ad altro titolo) e la singola Federazione di appartenenza.

Il fatto che un soggetto fruisca solo di un titolo onorifico come quello di Allenatore Benemerito implica comunque l’esistenza di un rapporto con la Federazione che ha concesso quel titolo, tanto è vero che il sig. Magnani risulta essere titolare della tessera di Allenatore Benemerito n. FE0061 appartenente al RDO. La tesi secondo la quale, non potendo il Magnani svolgere alcuna attività federale in quanto fruitore solo di un titolo onorifico concessogli per le sua lunga ed onorata militanza all’interno della FIDAL quale allenatore, ciò equivarrebbe ad assenza di tesseramento non appare convincente in quanto il Magnani, sia pure per ragioni diverse da quelle un tempo legate all’esercizio della sua attività federale, è pur sempre un soggetto inserito a pieno titolo nella Federazione e come tale assoggettato oltre che a diritti, anche ad obblighi tra i quali rientra certamente il rispetto delle regole contenute nel Regolamento e nello Statuto. D’altra parte, il Magnani non ha mai espresso – come puntualmente osservato dal Tribunale – un suo diniego al rinnovo della tessera di Allenatore Benemerito e tanto basta per ritenerlo organico alla Federazione.

Non mancano peraltro nella giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport esempi di soggetti i quali – pur non essendo tesserati – rientrano tra le persone comunque assoggettate al rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e dei Principi di giustizia sportiva – per essere stati, direttamente o indirettamente, coinvolti nell’amministrazione di una società (Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – decisione n. 65 del 2 ottobre 2018).

Non è comunque il tesseramento a costituire la *condicio sine qua non* per l’assoggettamento del Magnani alla giurisdizione di questa Corte, quanto l’inserimento, anche se con una veste particolare,

all'interno della Federazione Sportiva, tanto è vero che l'art. 2 del Codice di comportamento sportivo del CONI stabilisce che i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo (non necessariamente questi ultimi tesserati o tesserabili) devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione e prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva: profilo che certamente ricorre per un soggetto quale il Magnani, fregiato del titolo di Allenatore Benemerito con apposita titolarità di tessera (in questi termini CFA FIDAL decisione n. 4/2022).

Quanto alla seconda eccezione, fondata su una asserita decadenza della Procura Federale dall'esercizio dell'azione disciplinare per l'intervenuta scadenza del termine per la conclusione delle indagini, il Collegio la ritiene infondata per le ragioni che seguono.

Il Tribunale ha superato l'eccezione affermando che l'avviso di conclusione delle indagini con intento di deferimento è stato notificato al sig. Magnani il 2 luglio 2025, vale a dire il 79° giorno decorrente dalla data di iscrizione della “*notitia criminis*” nell'apposito registro avvenuta il 14 aprile 2025. Secondo l'argomentazione svolta dal Tribunale è assorbente per pervenire al rigetto dell'eccezione la circostanza che, ferma la data naturale di scadenza del termine di sessanta giorni per la conclusione delle indagini al 13 giugno 2025, come fissata nell'art. 59 comma 3 del Regolamento di Giustizia FIDAL, si deve tenere conto dell'ulteriore termine di venti giorni previsto dall'art. 56 comma 4 del medesimo Regolamento che decorre dalla data di conclusione delle indagini. E poiché la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini è stata effettuata il 2 luglio 2025, ciò significa che il termine di venti giorni previsto dall'art. 56 comma 4 è stato rispettato in quanto la naturale scadenza di detto termine sarebbe maturata il 3 luglio 2025, rispetto alla data di conclusione delle indagini indicata dal Tribunale (ma anche dalla difesa dell'incolpato) – come precedentemente detto – nel 13 giugno 2025. In altri termini il Tribunale ha ritenuto che al termine naturale di scadenza delle indagini fissato in giorni sessanta e decorrente dal 14 aprile 2025, si deve aggiungere il termine di venti giorni decorrente stavolta dal termine di conclusione delle indagini.

A giudizio del Collegio tale ragionamento non appare persuasivo.

Secondo la formula adoperata dall'art. 59 comma 3 del Regolamento di Giustizia FIDAL (espressione mutuata dall'art. 47 comma 3 del CGS CONI) il termine massimo di durata delle indagini è di sessanta giorni, salve eventuali proroghe di quaranta e in via eccezionale di ulteriori venti giorni che nel caso in esame non sono stati richiesti.

Deve quindi concludersi che il termine massimo di durata delle indagini preliminari sarebbe dovuto spirare il 13 giugno 2025, in quanto dovendosi il termine calcolare a giorni e non a mesi, i sessanta giorni decorrenti dal 14 aprile si compiono il 13 giugno 2025.

Da tale data sarebbe dovuto decorrere l'ulteriore termine di venti giorni per la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini che sarebbe spirato il 3 luglio 2025, data nella quale effettivamente è stato rispettato.

Senonché si osserva che il termine per la conclusione delle indagini è solo suscettibile di proroga – nel caso in esame non richiesta – con la conseguenza che il termine ulteriore di venti giorni, ad avviso del

Collegio, deve considerarsi del tutto estraneo al periodo riservato alla conclusione delle indagini: in altre parole, come quest'ultimo (comprensivo di eventuali proroghe) ha una propria autonomia, altrettanto va detto per quanto riguarda il termine riservato alla Procura federale per notificare l'avviso di conclusione delle indagini con intento di deferimento, che non ha nulla a che vedere con il termine per la conclusione delle indagini e che persegue finalità diverse.

Ne deriva che la durata della conclusione delle indagini va determinata solo alla luce del disposto di cui all'art. 59 comma 3 del R.G. attraverso un atto della Procura Federale che, oltre ad indicare la data di chiusura, ne comprovi l'effettiva conclusione.

Nel caso in esame tale data manca e quindi non si può stabilire con la dovuta certezza né quando le indagini si siano concluse né da quale data decorresse il termine previsto dall'art. 56 comma 4 prima parte, vale a dire il termine a disposizione del Procuratore Federale per notificare all'inculpato l'intendimento di deferimento corredata degli elementi che lo giustificano, al fine di potergli consentire di presentare nel termine assegnatogli (assolutamente discrezionale e comunque breve) una eventuale memoria a discolpa ovvero di chiedere di essere sentito. Solo all'esito della memoria o della audizione, sarebbe scattato (come è poi avvenuto) un ulteriore termine riservato al Procuratore per l'esercizio dell'azione disciplinare.

La norma in esame, il cui testo ripropone le regole dettate dall'art. 44 del CGS CONI, è modellata sullo schema di istituti processualpenalistici che attengono proprio ai tempi e modalità di esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero. In particolare il 4º comma dell'art. 56 Regolamento di Giustizia FIDAL fa riferimento alla materia dell'avviso di conclusione delle indagini e all'eventuale facoltà della parte interessata di essere sentita, nonché al concreto esercizio dell'azione disciplinare in esito a tali attività, in analogia con quanto accade nel processo penale ordinario per l'avviso di conclusione delle indagini (articolo 415 bis codice di procedura penale) e per la richiesta di rinvio a giudizio (articolo 416 codice di procedura penale).

Volendo quindi riepilogare la scansione temporale prevista per l'intera fase che precede l'atto di deferimento questa va determinata nel seguente modo: a) apertura della fase delle indagini coincidente con la data di iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante; b) chiusura delle indagini nel termine massimo di giorni sessanta (che potrebbe in ipotesi essere inferiore essendo rimessa la sua determinazione alle singole Federazioni come prescritto dall'art. 47 comma 3 primo periodo), salvo eventuale proroga concessa dalla Procura Generale dello Sport di giorni quaranta e se del caso, di ulteriore proroga per giorni venti; c) termine riservato al Procuratore Federale per comunicare all'indagato l'avviso di conclusione delle indagini con intento di deferimento, (comprensivo anche di un termine ulteriore per consentire all'indagato di presentare memoria o di essere sentito) decorrente dalla data di chiusura delle indagini; d) termine ulteriore di giorni trenta decorrente dallo spirare di quest'ultimo termine, riservato al Procuratore Federale per l'esercizio dell'azione disciplinare.

Ognuno di questi termini ha una ben precisa indicazione sia dell'inizio che della fine, anche se il Regolamento di giustizia FIDAL (così come, del resto, lo stesso CGS CONI) non attribuisce espressamente a tali termini il requisito della perentorietà. Ma è indubbio che ognuno di questi termini debba essere rispettato scrupolosamente.

Si tratta allora di analizzarne la natura e verificare in concreto – in assenza di prescrizioni formali – se tali termini siano o meno perentori e quali conseguenze derivino dalla loro eventuale inosservanza.

Che nel caso in esame non si tratti di termine perentorio lo si desume dalla prescrizione contenuta nell'art. 13 del Regolamento di Giustizia laddove si precisa al n. 1) che “*i termini perentori sono espressamente qualificati tali nel presente Regolamento*” e al n. 2) che “*Ogni altro termine si intende libero*”.

Ne consegue che l'eventuale mancato rispetto del termine di conclusione delle indagini ed in ipotesi anche del termine di venti giorni riservato al Procuratore Federale per la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini con intento di deferimento produce quale unica conseguenza l'inutilizzabilità degli atti compiti dopo tale termine, ma non la decadenza dall'esercizio dell'azione disciplinare.

Nel caso in esame non è dato conoscere in quale data si siano concluse le indagini e quindi non si può stabilire con la dovuta certezza né quando le indagini si siano concluse né da quale data decorresse il termine previsto dall'art. 56 comma 4 prima parte e di riflesso se anche tale termine sia stato rispettato.

Si tratta di un *modus procedendi* per nulla condivisibile che rischia di svuotare di contenuti il preceitto normativo, non potendo consentirsi all'organo inquirente di esercitare la propria attività senza precisi riferimenti temporali che il legislatore federale, a prescindere dalla perentorietà o meno dei termini di durata delle indagini, ha inteso comunque affermare e che debbono quindi essere rispettati.

Così come non è condivisibile l'accorpamento di due termini di natura diversa e con funzioni diverse per determinare il perimetro temporale delle indagini preliminari, potendo una simile scelta costituire un modo surrettizio per prolungare i termini di durata delle indagini che hanno – per scelta insindacabile del legislatore federale – una caratterizzazione ben definita e che debbono necessariamente conciliarsi sia con la celerità del procedimento che con la salvaguardia del diritto di difesa.

Ma indipendentemente da ciò ed anche a voler rilevare il mancato rispetto di tali termini, resta tuttavia impregiudicato il fatto che il termine previsto dall'art. 59 comma 3 del Regolamento e quello previsto dalla prima parte dell'art. 56 comma 4 dello stesso Regolamento hanno una natura ed una funzione tra loro diversa che ne caratterizzano l'autonomia reciproca e ne impediscono la sommatoria.

Per completezza osserva il Collegio che all'orientamento nel senso della non perentorietà del termine e della esclusione di una qualsivoglia ipotesi di decadenza, cui il Collegio ritiene di aderire sulla scorta anche della interpretazione letterale dell'art. 13 del Regolamento dianzi citato, si contrappone altro orientamento che qualifica sia il termine di cui all'art. 44 comma 4 CGS CONI (e per quanto qui rileva, l'art. 56 comma 4 R.G. FIDAL), sia il termine di cui all'art. 47 comma 3 CGS CONI (e per quanto qui rileva, l'art. 59 comma 3 R.G. FIDAL) in connessione con l'art. 45 comma 1 del CGS CONI (e per quanto qui rileva, l'art. 57 comma 1 R.G. FIDAL) come perentori sulla scorta di due recenti pronunce del Collegio di Garanzia dello Sport (decisione a S.U. n. 17 del 17 aprile 2022 e più di recente nella medesima direzione, decisione a S.U. n. 10 del 19 febbraio 2024) che hanno composto l'annoso contrasto giurisprudenziale in tema di natura – perentoria o meno – dei termini di cui alle disposizioni dianzi menzionate, pronunciandosi nel senso della perentorietà con conseguenze ricaduta sulla decadenza.

Ritiene il Collegio di dovere aderire al primo orientamento oltre che sulla scorta della interpretazione letterale dell'art. 13 del Regolamento dianzi citato, anche in ossequio alla recente pronuncia del Collegio di Garanzia dello Sport Sez. I n. 51 del 22 luglio 2022, cui si intende dare continuità, con la quale – sia pure in riferimento all'art. 51 comma 8 del R.G. – e facendo richiamo al menzionato art. 13 nn. 1 e 2 del medesimo Regolamento, si è espresso per la non perentorietà di quel termine, non potendo il giudice di merito discostarsi dalla prescrizione normativa in quanto si finirebbe con lo scalfire, se non addirittura abrogare, per via giustiziale una norma federale che può essere modificata o abrogata soltanto dal legislatore Federale.

Va tuttavia segnalato che la soluzione prescelta dal Collegio di Garanzia non sembra conciliarsi con la scelta operata dal legislatore federale che ha trasfuso in termini esattamente analoghi negli artt. 56 comma 4 e 59 comma 3 i contenuti degli articoli 44 comma 4 e 47 comma 3 del CGS CONI dando così luogo, alla luce dei recenti arresti delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia di cui si è dianzi fatto cenno, ad una sostanziale posizione antinomica: da un lato la scelta formale di considerare perentori i termini solo se espressamente dichiarati e dall'altro l'esistenza di norme che interpretate nel senso della perentorietà dei termini collidono con la formula contenuta nell'art. 13 punti 1 e 2.

La verosimile adesione alle regole interpretative recentemente fissate dal Collegio di Garanzia e per di più consolidate rende infatti problematica la strada della non perentorietà generalizzata. Il che impone di suggerire al legislatore federale di fare definitiva chiarezza su un aspetto cruciale del sistema legato ai termini processuali da sempre al centro di aspri dibattiti dottrinari e giurisprudenziali.

In conclusione, anche il secondo motivo di censura va disatteso seppure con le diverse puntualizzazioni operate come in motivazione.

Quanto al terzo motivo, ritiene il Collegio che lo stesso sia fondato ancorché in parte.

Valgano, in proposito, le seguenti considerazioni.

Lo scritto a firma dell'inculpato, apparso, come ricorda il primo giudice, all'indomani della decisione del Tribunale Federale n. 5/2025 dell'8 aprile 2025, con la quale al Sig. Massimo Magnani era stata irrogata la sanzione di 20 giorni di inibizione per una incriminazione della stessa natura di quella che qui ci occupa (sanzione poi commutata da questa Corte Federale d'Appello, con decisione n. 3/2025 del 9 giugno 2025 nella ammonizione) certamente contiene uno sfogo amaro del Magnani su una serie di anomalie che negli ultimi tempi avevano caratterizzato l'agire della Presidenza Federale.

E che si trattasse di sfogo lo si deduce dal fatto che il Magnani intende presentarsi ai suoi potenziali lettori, ma anche ai vari organi Federali, nella veste di vittima sacrificale sull'altare di non meglio identificate prese di posizione della Presidenza viste come anomale ed inusuali: in altri termini vittima di un "sistema" che presenta gravi criticità. E che fosse questo il suo pensiero non poi tanto recondito lo si evincerebbe anche dai modesti risultati raggiunti dalle varie inchieste disciplinari iniziate nei suoi confronti conclusesi nella maggior parte dei casi (tre sui quattro segnalati) con altrettante archiviazioni a dimostrazione, a suo dire, per un verso della pervicacia della Presidenza – per mezzo della Procura Federale – di perseguiilo ad ogni costo e per altro verso della sostanziale inadeguatezza di tali indagini

verosimilmente prive di consistenza sul piano indiziario, più che probatorio.

A tali azioni il Magnani attribuisce una portata quasi persecutoria in cui la carica astiosa mostrata nei suoi confronti da parte dei vertici federali e degli organi di giustizia federali è inversamente proporzionale alla serietà delle indagini visti i risultati per vero modesti raggiunti dalla Procura Federale.

Tuttavia, quello che per il Sig. Magnani avrebbe dovuto essere letto come un mero sfogo intriso di considerazioni del tutto personali sul modo di comportarsi della Procura non solo nei suoi confronti ma, più in generale, nei riguardi di chi dissente dal sistema e dal clima che aleggia presso i vertici federali non si è arrestato alla critica anche severa, ma ha travalicato in qualche passaggio del suo post i limiti propri del legittimo diritto di critica.

Ritiene il Collegio per una corretta valutazione della vicenda ricordare quali siano in generale le regole interpretative elaborate dalla giurisprudenza di legittimità sia civile che penale in tema di esercizio del diritto di critica e dei limiti che condizionano tale diritto e quale sia l'assetto della giurisprudenza sportiva sul medesimo tema, sottolineando che il concetto di diffamazione come conosciuto nell'ordinamento statuale non coincide con quello connotante l'ambito sportivo.

Propedeutica a tale operazione è la enunciazione del quadro normativo di riferimento in ambito sportivo.

In questo senso va anzitutto menzionato il disposto di cui all'art. 1 del Regolamento di Giustizia FIDAL intitolato “Disposizioni Generali sulla giustizia sportiva” a tenore del quale al primo comma si legge che «Tutti gli affiliati, associati e tesserati Fidal come descritti nel vigente Statuto sono tenuti al rispetto e all’osservanza dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, delle norme statutarie e regolamentari federali, nel rispetto dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina che costituiscono i principi fondamentali dello sport»

Ancora, l'art. 2 del medesimo Regolamento intitolato “definizioni” nel ribadire al primo comma l’obbligo per tutti i tesserati federali dell’osservanza del CGS, delle norme statutarie e dei regolamenti federali nel rispetto dei principi di probità, lealtà, correttezza sportiva e disciplina, specifica che i tesserati federali rispondono in tutti i casi di illecito sportivo, scorretto comportamento morale e civile sia a titolo di dolo che di colpa e al comma 3 chiarisce che “per scorretto comportamento morale e civile si intende ogni violazione di norme precettivo-giuridiche ovvero di convivenza sociale e di buona educazione in dipendenza e, comunque, in connessione diretta con il profilo agonistico; nonché dichiarazioni lesive dell’immagine della federazione, del prestigio, della dignità ed onorabilità di tesserati, associazioni e Federazione, nonché il fornire a terzi notizie o informazioni riguardanti persone o fatti sottoposti all’esame o al giudizio degli organi disciplinari”

Inoltre, vanno menzionati l'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI che prescrive l’obbligo di «comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva»

Ed ancora l’obbligo di «astenersi dall'esprimere giudizi denigratori nei confronti del CONI, della FIDAL e

dei suoi affiliati e tesserati» previsto dall’art. 22 comma 2 lett. f) del Regolamento Organico FIDAL) ed infine il divieto di «esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell’immagine o della dignità personale di altri persone o di organismi operanti nell’ambito dell’ordinamento sportivo» previsto dall’art. 7 Codice di Comportamento Sportivo del CONI, che trova poi applicazione in forza degli articoli 1.13 del R.G. FIDAL e 22 comma 3 lett. e) del Regolamento Organico FIDAL.

Si tratta di un quadro assai composito rispetto al quale il singolo tesserato è assoggettato ad una osservanza rigorosa di principi immanenti dell’Ordinamento sportivo che si trovano poi trasfusi negli strumenti normativi della FIDAL.

Diverso e meno articolato il quadro di riferimento dell’ordinamento statuale secondo il quale la tutela della reputazione è accordata dall’art. 595 c.p. che punisce il reato di diffamazione il quale – sia detto per inciso – non è assimilabile, *sic et simpliciter*, al reato di diffamazione di cui all’art. 595 c.p., perché i canoni della continenza, pertinenza e veridicità del fatto cui il giudizio critico si riferisce, i quali valgono a segnare, nell’ordinamento generale, il confine di liceità della critica, assumono una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri comportamentali che le fonti dell’ordinamento sportivo prescrivono in capo agli associati (in questi termini v. CFA FIGC, Sez. un., decisione n. 14/CFA/2021-2022).

La presenza nel Regolamento di Giustizia di specifiche disposizioni riguardanti violazioni disciplinari commesse in danno della reputazione o della figura di altri soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo, è emblematico segnale del rilievo accordato dal Regolamento alle violazioni in questione, anche se si tratta di un illecito non tipizzato ma piuttosto caratterizzato da una cd. “fattispecie aperta” di cui all’art. 1 comma 1 basato sui canoni della lealtà, correttezza e probità la cui determinazione concreta è rimessa in ultima istanza agli organi della giustizia sportiva.

Come affermato in più decisioni della Corte Federale di Appello della FIGC, la lesione della reputazione o della figura di altri soggetti dell’ordinamento sportivo implica l’esigenza di una tutela rafforzata di detti valori da parte dell’ordinamento federale, che assegna alla reputazione dei propri tesserati un rilievo specifico tanto nei rapporti interni (il reciproco riconoscimento) quanto nei rapporti esterni (il credito sociale) (v. CFA, SS.UU. n. 10/2021-2022; n. 41/CFA/2021-2022).

Quali regole da osservare per il legittimo esercizio del diritto di critica deve farsi riferimento anzitutto alla continenza intesa in termini di correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti, nel senso che l’informazione non deve assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro altrui (Cass. civ. Sezione 3<sup>a</sup> Ord., 31/01/2018, n. 2357). Ancora, per poter avvalersi della scrinante del diritto di critica, è indispensabile che non venga superato il limite della forma nella comunicazione della notizia e soprattutto è necessario evitare di trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona oggetto di critica, perché questa non può mai ledere la integrità del soggetto.

La critica in senso proprio mira non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali con conseguente possibilità di offesa della reputazione individuale, fermo restando un bilanciamento dello

interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita.

Appunto per tale ragione la critica deve rispettare il criterio della pertinenza: ne deriva che, nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato.

Valgono quindi per il legittimo esercizio del diritto di critica i presupposti dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, della continenza espressiva e della veridicità. Tali canoni assumono una valenza molto più intensa nell'ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri facenti capo agli associati e, più specificamente, a quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l'immagine e la voce nei rapporti esterni e, nell'ambito di questi, con gli organi di informazione.

Si tratta di regole interpretative da tempo consolidate sia nella giurisprudenza penale di legittimità (Cass. pen. Sez. V 19.2.2020 n. 17243) che in tema di diffamazione, ha ritenuto applicabile l'esimente a condizione che venga adoperata una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione, che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, pur potendo far ricorso a termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato; sia della giurisprudenza civile di legittimità (in termini Cass. Civ. Sez. 3<sup>a</sup>, 12.4.2022 n. 11767; Cass. Civ. Sez. 6<sup>a</sup>-3<sup>a</sup> 3.12.2021 n. 38216) che ha rimarcato la necessità del rispetto dei limiti della continenza, della pertinenza e della verità.

Regole che ha fatto proprie anche la giurisprudenza sportiva come emerge da numerose decisioni sul punto (tra le tante Corte Federale d'Appello FIDAL n. 1/2025; Corte Fed. Appello FIGC, S.U., N. 67/ 2024-2025).

Diversamente dal diritto di critica si atteggia la cd. "satira" la quale, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità *"costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica, sicché, diversamente dalla cronaca, è sottratta all'obbligo di riferire fatti veri, in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su di un fatto, pur soggetta al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito. Conseguentemente, nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato."* (Cas. Civ. Sez. 1<sup>a</sup> 20.3.2018 n. 6919 e più di recente Cas. Civ. Sez. 3<sup>a</sup> Ord. 14.3.2024 n. 6960 la quale ha riaffermato il principio che *"la satira - estrinsecazione del diritto di critica attraverso l'enfatizzazione e la deformazione della realtà - è sottratta al requisito di verità, in quanto esprime un giudizio ironico su un fatto con l'inverosimiglianza e l'iperbole e anche attraverso l'uso di espressioni o immagini lesive dell'altrui reputazione, pur rimanendo assoggettata al limite della continenza e della funzionalità al perseguito scopo di denuncia sociale o politica, da valutare in*

*relazione alla rilevanza dell'interesse del pubblico all'esposizione del fatto con tale forma ovvero alla dimensione pubblica della vicenda o alla notorietà delle persone colpite”.*

E’ dunque alla luce del quadro normativo di riferimento e delle regole elaborate tanto dalla giurisprudenza ordinaria che da quella sportiva che deve valutarsi se le espressioni adoperate dal Magnani nel suo “post” siano lesive della reputazione della Federazione e in generale dei soggetti in essa inquadrati.

La risposta che questo Collegio ritiene di dover dare è parzialmente positiva, discostandosi così dalla linea interpretativa estremamente rigorosa seguita dal Tribunale.

Afferma il Tribunale – nell’analizzare i vari passaggi dello scritto ed in particolare alcune espressioni enucleate come sintomatiche della critica trascesa oltre i limiti naturali – che sarebbe “del tutto capziosa” l'affermazione circa l'aumento eccessivo dei procedimenti disciplinari. La valutazione espressa dal Tribunale che può anche in astratto condividersi, non vale però ad integrare l'illecito in quanto il concetto di capziosità è ben diverso dal carattere offensivo di una affermazione.

Ed ancora la frase di esordio in testa allo scritto “Io so’ io e voi non siete un ca....” certamente di dubbio gusto, è comunque presa a prestito da chi (Alberto Sordi nel lavoro “Il Marchese del Grillo”) quella frase l’aveva coniata fino a renderla accettata dalla collettività come segno di irridenza o di sbeffeggio; ma etichettarla come un modo neanche tanto sfumato di offendere i vertici della Federazione non pare al Collegio operazione accettabile, potendo al più qualificarsi quel motto come un modo satirico per rimarcare negativamente l’arroganza del potere.

Supera invece i limiti della pertinenza e della continenza il giudizio espresso dal Magnani sull’assoggettamento della Procura Federale ai voleri – si potrebbe anche dire ai “capricci” – del Presidente Federale che si avvale dell’organo inquirente sia per intimorire chi dissente, sia per agire *ad libitum* utilizzando la Procura Federale come vero e proprio strumento per l’esercizio del potere.

Espresso in questi termini, si tratta di un giudizio che getta discredito non solo verso i massimi vertici della Federazione ma anche – e forse ancor di più – verso gli organi di giustizia visti come vassalli del potere presidenziale, privi di quella autonomia e imparzialità che pure costituisce l’essenza stessa della giustizia sportiva.

Che il Magnani non abbia fatto ricorso ad espressioni triviali o comunque marcatamente ingiuriose non vale a sminuire la portata offensiva di quel giudizio che va contestualizzato e assoggettato a censura non già per il modo con il quale è stato formulato ma per i suoi contenuti intrinseci ingiustificatamente allusivi e offensivi del prestigio sia del Presidente che della Procura Federale.

Ritiene in conclusione il Collegio che i fatti addebitati al Magnani debbano essere ridimensionati individuandosi il requisito della offensività in particolare nelle due frasi «.....Probabilmente il Presidente pensa che l'utilizzo della Procura Federale, per dirimere questioni anche banali, sia un atto di forza, in realtà è un atto di evidente debolezza, perché ha il solo scopo di intimorire qualcuno, rinviandolo al giudizio di una Procura Federale» e «Ciò che si vuole mandare è solo un segnale “stai in guardia, perché io faccio quello che voglio e ti mando in Procura».



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

Il ridimensionamento delle espressioni adoperate nello scritto implica l'accoglimento parziale del terzo motivo potendo la condotta contestata qualificarsi di lieve entità con conseguente riduzione della sanzione irrogata in primo grado in applicazione del principio della proporzionalità e ragionevolezza: tale sanzione va determinata nella ammonizione con diffida come previsto dall'art. 5 comma 3 del Regolamento di Giustizia stante la contestata – e sussistente – recidiva come correttamente affermato dal Tribunale

**P.Q.M.**

Accoglie parzialmente il reclamo e per l'effetto irroga al Sig. Massimo Magnani la sanzione della ammonizione con diffida.

Ordina restituirsi la tassa di reclamo

Manda alla Segreteria per notificare immediatamente la presente decisione alle parti a mezzo pec

Roma 10 dicembre 2025

Il componente relatore

Dott. Renato Grillo

Il Presidente

Avv. Marco Baliva